

Disegno di Legge

su iniziativa dei sen. Roberto Di Giovan Paolo, sen. Francesco Sanna

Dispiegamento di forze armate italiane al servizio delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea

Onorevoli Senatori! L'Italia è presente in 19 missioni (al momento in cui si scrive...) internazionali definite di peace keeping o peace enforcing, senza una copertura costituzionale, senza una legge quadro sulle missioni (si supplisce con decreto legge ad hoc, più di uno all'anno...). A mio avviso vi è dunque un *vulnus* nel nostro ordinamento per quanto riguarda il dispiegamento di truppe al Servizio dell'ONU e dell'UE, considerando che non esiste una normativa di carattere generale riguardante le missioni internazionali.

Premesso che al momento le Nazioni Unite e il suo Consiglio di Sicurezza non dispongono, come sarebbe giusto in un ONU rinnovato e rafforzato politicamente, di forze armate autonome, si sono ormai affermate le operazioni con "collage" di truppe per il peace-keeping e il peace-enforcing, effettuate in Stati che per la gravità della situazione interna possono minacciare la pace e la sicurezza internazionale. La prassi ha consolidato la formazione di tali operazioni, seguendo la teoria dei poteri impliciti. Lo Statuto dell'ONU, infatti, riconosce i presupposti d'azione all'art. 39 *"Il Consiglio di Sicurezza accerta l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazioni o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale."*

L'attività dei contingenti armati per tale tipo di operazioni è stabilita dal Consiglio di Sicurezza che autorizza con risoluzione il dispiegamento delle forze. Ciò deve avvenire con il consenso dello Stato in cui verranno inviate le forze armate, difatti l'autorizzazione è essenziale poiché in caso contrario, si dovrebbe inquadrare l'azione come un atto di aggressione illecito dal punto di vista del diritto internazionale.

La nostra Costituzione ha, con il suo articolo 11 sul ripudio della guerra come strumento di offesa, ed il consenso a quelle limitazioni di sovranità necessarie per la creazione di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni, in definitiva, fatto propria la norma contenuta dall'art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, che ammette, come diritto naturale degli Stati, la legittima difesa di fronte ad un attacco armato o contro aggressioni indirette. L'articolo in esame riconosce anche il diritto dovere di ricorrere alla guerra di difesa collettiva, in risposta ad un attacco armato subito da un altro Stato.

Nel tempo si è verificata un'evoluzione del concetto *"minaccia della pace"*: nel 1945 era ancora intesa come una controversia tra Stati, con la fine della guerra fredda si è esteso il campo semantico e di azione di questa espressione includendo anche tutte quelle situazioni interne agli Stati e non solo fra Stati. A tale proposito, non si può far a meno di ricordare *"l'emergenza umanitaria"* bosniaca in cui si perpetuò una vera e propria pulizia etnica.

Generalmente i paesi membri delle Nazioni Unite stabiliscono autonomamente il numero di militari e di mezzi da inviare in missione. Il comando della missione è *de facto* dipendente dal Segretario Generale dell'ONU che a sua volta nomina un comando sul territorio. L'obiettivo di questo disegno di legge è di istituzionalizzare i contingenti militari italiani inviati all'ONU ed ovviare al problema legato al fatto che i profili giuridici ed economici della partecipazione dei militari italiani a tali missioni sono disciplinati solo attraverso il continuo ricorso a decreti legge. Naturalmente, e considerato lo spirito federalista europeo che ci anima e l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona,

con questo ddl facciamo anche in modo che ci si avvii sulla strada della partecipazione e costruzione di un esercito europeo che, per quanto ci riguarda, si lega fortemente ad un processo storico evolutivo dell'UE, della nostra presenza nella UE e al contemporaneo rafforzamento della cooperazione allo sviluppo e del rafforzamento della struttura di volontariato, di protezione civile e del terzo settore in genere, nella UE.

Art. 1

(Dispiegamento di FFAA italiane al servizio di ONU e UE)

In riferimento all'articolo 1 comma 3 della legge 14 novembre 2000 numero 331 "norme per l'istituzione del servizio militare professionale", e in adeguamento all'articolo 7 della stessa legge (adeguamenti organizzativi e strutturali), nonché in riferimento alla legge 18 febbraio 1997 numero 25, articoli 1 e 2, il Ministro della Difesa, nella sua relazione annuale al Parlamento, sentito il Capo di Stato Maggiore, propone il dispiegamento di truppe a disposizione dell' Onu e dell'UE. Tale comunicazione, approvata dalle Camere, viene ufficializzata dal Consiglio dei Ministri al segretario generale delle Nazioni Unite, ed all'Alto Rappresentante dell' UE, nell'ambito delle politiche PESC e PESD.

Art. 2

(Organizzazione e coperture previdenziali ed assicurative)

Ai militari coinvolti nel dispiegamento di cui all'articolo 1, solo e quando effettivamente utilizzati dall' ONU e dall' UE in operazioni internazionali belliche a fini di mantenimento della pace o di sostegno alla pace, disposte dalle Nazioni Unite direttamente o tramite la UE o altre organizzazioni internazionali a cui aderisce l' Italia, si applicano le condizioni di impiego, la copertura del codice militare e la copertura previdenziale ed assistenziale prevista per le operazioni belliche internazionali di pace.

Art. 3

(Prima disposizione di truppe già sul campo)

Per un primo impiego della legge si applicano le disposizioni previste per le missioni internazionali militari di pace in corso, assegnando le truppe già disponibili su teatri internazionali di operazioni di pace all'Onu e all'UE, secondo quanto nelle disposizioni di invio o di comando previsto nelle leggi di copertura e proroga missioni disposte sinora dal Parlamento.

26 novembre 2009

Roberto Di Giovan Paolo

Francesco Sanna